



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14755 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Luca Cellitti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Arcuri e Maria Lucia Scaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriella Arcuri in Roma, via Appia Nuova, 103;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Francesco D'Ascenzi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento datato 7 novembre 2018, prot. 356876/2, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 38 del 15.05.2018), con il quale il ricorrente veniva giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari per aver riportato un coefficiente pari a 3 nell'Apparato AVEI per : “allergia a farmaci sostituibili senza gravi reazioni”;

- delle graduatorie intermedie relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contemplano il ricorrente fra gli ammessi alle fasi concorsuali successive, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente, compresa la graduatoria definitiva che nelle more venisse approvata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

Annullamento del decreto n. 61/11- 4-1 cc del 13/12/2018 ( graduatoria definitiva).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato che la disposta verifica ha avuto esito positivo e che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato, così che il contraddittorio non è integro;

Rilevata la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza

l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.